

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 226

23° anno

29 agosto 1980

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2209/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo di Svezia** 1
- Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo svedese** 2

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2210/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia, concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico** 7
- Accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico** 8

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2211/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, il governo danese e il governo locale delle isole Færøer** 11
- Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro** 12

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2212/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese nonché del protocollo e degli scambi di lettere ad esso relativi** 16
- Accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese** 17
- Protocollo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica del Senegal** 28

Sommario (segue)

★ Regolamento (CEE) n. 2213/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e dei due scambi di lettere ad esso relativi.	33
Accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau	34
Protocollo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau	42
Accordo in forma di scambi di lettere tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau	43
★ Regolamento (CEE) n. 2214/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia	47
Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia	48
★ Regolamento (CEE) n. 2215/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione di due accordi sulla pesca conclusi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada	51
Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la proroga del loro accordo sulla pesca	52
Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada sulla pesca del salmone	54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2209/80 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 1980
relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo di Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, con la risoluzione del 3 novembre 1976 riguardante certi aspetti esterni dell'istituzione di una zona di pesca di 200 miglia nella Comunità con decorrenza dal 1° gennaio 1977, il Consiglio ha convenuto che è necessario ottenere e mantenere, con adeguati accordi comunitari, diritti di pesca nelle acque di paesi terzi a favore dei pescatori della Comunità;

considerando che deve essere concluso l'accordo in materia di pesca tra la Comunità e la Svezia, firmato il 21 marzo 1977,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. SARTI

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo di Svezia.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 11 dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. C 182 del 31. 7. 1978, pag. 55.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO**sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo svedese**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata «Comunità»,

da un lato, e

IL GOVERNO SVEDESE,

dall'altro,

RICORDANDO gli stretti rapporti tra la Comunità e la Svezia;

CONSIDERANDO il comune desiderio di provvedere alla conservazione ed alla gestione razionale delle riserve ittiche nelle acque adiacenti alle rispettive coste;

OSSERVANDO che l'estensione delle zone di pesca di taluni Stati costieri nella regione atlantica può causare un trasferimento dello sforzo di pesca, che può influire negativamente sullo stato delle suddette risorse;

RICONOSCENDO che gli Stati costieri della zona hanno quindi un interesse fondamentale a provvedere, mediante opportune misure, alla conservazione ed alla gestione razionale delle risorse ittiche;

TENENDO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

AFFERMANDO che l'estensione, da parte degli Stati costieri, della loro zona di giurisdizione sulle risorse ittiche, e l'esercizio, nell'ambito di queste zone, di diritti sovrani per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di queste risorse, dovrebbero essere disciplinati in conformità con i principi del diritto internazionale;

TENENDO CONTO che la Comunità ha convenuto che i limiti delle zone di pesca dei suoi Stati membri, qui di seguito denominate «zona di pesca sotto la giurisdizione della Comunità», si estendono a 200 miglia marittime, e che l'attività di pesca esercitata entro questo limite è soggetta alla politica comune della Comunità in materia di pesca;

DESIDEROSI di definire i termini e le condizioni relativi alle risorse ittiche di pesca di interesse comune,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ciascuna delle parti autorizza le navi da pesca dell'altra parte a pescare nella zona di pesca sotto la propria giurisdizione in conformità delle disposizioni indicate qui di seguito.

Articolo 2

1. Ciascuna parte determina, ove occorra, annualmente per la zona di pesca sotto la propria giurisdizione, fatti salvi gli eventuali adeguamenti per far fronte a circostanze imprevedibili e sulla base dell'esigenza di una gestione razionale delle risorse ittiche, quanto segue:

- a) il totale delle catture ammesse per ciascuna risorsa o complesso di risorse, tenendo conto di tutti i migliori dati scientifici disponibili, dell'interdipendenza delle risorse, dei lavori delle organizzazioni internazionali del settore e degli altri fattori pertinenti;
- b) preve opportune consultazioni, le quote assegnate alle navi da pesca dell'altra parte e le zone in cui queste quote possono essere pescate. Le due parti si pongono come obiettivo la realizzazione di un soddisfacente equilibrio tra le loro possibilità di pesca in zone marittime di reciproco interesse, tenendo conto in via prioritaria dei reciproci interessi nelle zone di confine tra le due parti. Nella determinazione di queste possibilità di pesca, ciascuna parte tiene conto:

i) dell'esigenza di ridurre al minimo le difficoltà per la parte le cui possibilità di pesca possono essere ridotte nel raggiungimento dell'equilibrio di cui sopra;

ii) tutti gli altri fattori pertinenti.

2. Le misure per disciplinare l'attività di pesca attuate dalle due parti non devono essere di natura tale da compromettere il pieno esercizio dei diritti di pesca concessi a norma dell'accordo.

Articolo 3

Ciascuna parte può richiedere che siano sottoposte a licenza le attività di pesca esercitate nella zona sotto la sua giurisdizione di pesca da navi dell'altra parte. Se del caso, la competente autorità di ciascuna parte comunica tempestivamente all'altra parte il nome, il numero di immatricolazione e gli altri particolari relativi alle navi autorizzate a pescare nella zona sotto la giurisdizione di pesca dell'altra parte. La seconda parte rilascia queste licenze compatibilmente con le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 4

Nell'esercizio delle attività di pesca nella zona sotto la giurisdizione di pesca dell'altra parte, le navi di ciascuna parte si uniformano alle misure di conservazione e di controllo ed alle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca in detta zona. Qualsiasi nuova misura, condizione o disposizione dovrà essere notificata con adeguato anticipo.

Articolo 5

1. Ciascuna parte prende tutte le misure necessarie per garantire che le sue navi rispettino le disposizioni del presente accordo e gli altri regolamenti in materia.

2. Nella zona sotto la propria giurisdizione di pesca, ciascuna parte può prendere tutte le misure, conformi con il diritto internazionale, necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte delle navi dell'altra parte.

Articolo 6

Le parti s'impegnano a cooperare ai fini di un'adeguata gestione e conservazione delle risorse ittiche

marine e per promuovere la necessaria ricerca scientifica in materia, con particolare riguardo a quanto segue:

a) riserve esistenti nelle zone sotto la giurisdizione di pesca delle due parti, al fine di raggiungere, per quanto possibile, un'armonizzazione delle misure per la disciplina della pesca di queste riserve;

b) riserve d'interesse comune esistenti nelle zone sotto la giurisdizione di pesca di entrambe le parti e nelle zone contigue ed adiacenti alle zone suddette.

Articolo 7

1. Le parti convengono di consultarsi sui problemi relativi all'attuazione ed al buon funzionamento del presente accordo.

2. Eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo formeranno oggetto di consultazione tra le parti.

Qualora in dette consultazioni non si pervenga ad una composizione della controversia e qualora venga sostenuto che una parte ha manifestamente mancato di uniformarsi alle specifiche disposizioni o condizioni fissate dal presente accordo, la controversia formerà oggetto di arbitrato nelle condizioni di cui all'allegato, purché non vengano messi in causa i diritti sovrani delle parti per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse ittiche nelle rispettive zone.

Articolo 8

Il presente accordo lascia salvi altri accordi esistenti tra le parti o altri accordi esistenti in materia di attività di pesca esercitate dalle navi di una parte nella zona di pesca sotto la giurisdizione dell'altra parte.

Articolo 9

Nessun elemento del presente accordo influenza o pregiudica in alcun modo le opinioni di una qualsiasi delle due parti per quanto riguarda i problemi relativi al diritto del mare.

Articolo 10

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, e, dall'altro, al territorio della Svezia.

Articolo 11

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal uopo necessarie. In attesa della sua entrata in vigore, detto accordo si applica in via provvisoria con decorrenza dalla data della firma.

parti con avviso notificato almeno nove mesi prima della scadenza, l'accordo rimarrà in vigore per ulteriori periodi di sei anni, a meno che non venga denunciato mediante notifica almeno nove mesi prima della scadenza di ciascuno di questi periodi.

Articolo 12

Il presente accordo rimane in vigore per un periodo iniziale di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non sia denunciato da una delle

Articolo 13

Le parti convengono di esaminare il presente accordo alla conclusione dei negoziati per un trattato multilaterale risultante dalla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Udfærdiget i Bruxelles, den enogtyvende marts nitten hundrede og syvoghalvfjerds i to eksemplarer på dansk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, tysk og svensk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten März neunzehnhundertsiebenundsiebzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, französischer, italienischer, niederländischer und schwedischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Done at Brussels on the twenty-first day of March in the year one thousand nine hundred and seventy-seven, in duplicate in the Danish, Dutch, English, French, German, Italian and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.


Fait à Bruxelles, le vingt et un mars mil neuf cent soixante-dix-sept, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Bruxelles, il ventuno marzo millenovecentosettantasette, in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e svedese, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.


Gedaan te Brussel, op eenentwintig maart negentienhonderd zevenenzeventig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta mars nittonhundrasjuttiosju, i två exemplar på svenska, danska, engelska, franska, italienska, nederländska och tyska språken, varvid envar av dessa texter skall ha lika vitsord.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
För Rådet för De Europeiska Gemenskaperna



For Sveriges regering
Für die Regierung von Schweden
For the Government of Sweden
Pour le gouvernement de la Suède
Per il governo svedese
Voor de Regering van Zweden
För Sveriges Regering



ALLEGATO

1. Entro due mesi dalla data in cui una delle due parti ha richiesto formalmente che una controversia sia sottoposta ad arbitrato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, ciascuna parte designa un membro del tribunale arbitrale; entro tre mesi dalla stessa data, i due membri designano un cittadino di un terzo Stato in qualità di terzo membro designato dalle due parti.
 2. Al momento dell'esame della richiesta, la parte che richiede la procedura di arbitrato presenterà una dichiarazione circa la sua azione ed i motivi sui quali detta azione è fondata.
 3. Se non sono stati osservati i termini di cui al paragrafo 1, una delle due parti, in mancanza di altri accordi, può invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è cittadino di una delle due parti o se è altrimenti impedito dall'adempire la suddetta funzione, le necessarie designazioni verranno effettuate dal vicepresidente. Se il vicepresidente è cittadino di una qualsiasi delle due parti, o se è anch'egli impedito dall'adempire detta funzione, le necessarie designazioni verranno effettuate dal membro della Corte più anziano che non sia cittadino di una delle due parti.
 4. Sulla base del presente accordo e delle norme di diritto internazionale, il tribunale arbitrale delibera a maggioranza dei voti e le sue deliberazioni sono vincolanti. Benché le spese inerenti al tribunale arbitrale debbano in genere essere egualmente ripartite tra le due parti, il tribunale arbitrale può statuire altrimenti in merito. Per quanto riguarda gli altri aspetti, il tribunale arbitrale determina la sua organizzazione e le sue procedure.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2210/80 DEL CONSIGLIO**del 27 giugno 1980****relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia, concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico è stato firmato a Bruxelles il 21 novembre 1979;

considerando che è opportuno approvare l'accordo,

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia, concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 4 dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. SARTI

⁽¹⁾ GU n. C 289 del 19. 11. 1979, pag. 48.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata «Comunità»,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA SVEZIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia sulla pesca, firmato il 21 marzo 1977,

CONSIDERANDO che la Svezia sta attuando misure di ampia portata per promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico,

CONSIDERANDO che tali misure favoriscono anche le attività di pesca delle navi degli Stati membri della Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 2 dell'accordo del 1977 fra la Comunità e la Svezia sulla pesca, le parti si consultano ogni anno per fissare un contingente per le catture di salmoni assegnate alle navi della Comunità che operano nella zona di pesca svedese del Mar Baltico.

mettere in libertà la quantità di salmoni giovani necessaria a produrre una riserva di salmoni pari al contingente non reciproco assegnato alla Comunità nella zona di pesca svedese per l'anno durante il quale deve essere pagato il contributo finanziario.

Articolo 2

La Svezia mette in atto misure di riproduzione per mantenere ad un livello soddisfacente le riserve di salmoni nella zona di pesca svedese del Mar Baltico.

Articolo 4

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 3

La Comunità partecipa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 2 mediante un contributo finanziario annuale alle autorità svedesi. L'ammontare di tale contributo è determinato per ciascun anno durante le consultazioni tra le parti per la fissazione dei contingenti di pesca per l'anno in questione, in modo da coprire le spese effettive sostenute dalle autorità svedesi per allevare, classificare e

Articolo 5

Il presente accordo rimane in vigore per il periodo di validità dell'accordo del 1977 tra la Comunità e la Svezia sulla pesca.

Articolo 6

Il presente accordo si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, e al territorio del Regno di Svezia.

Udfærdiget i Bruxelles, den enogtyvende november nitten hundrede og nioghalvfjerds i to eksemplarer på dansk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, tysk og svensk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten November neunzehnhundertneunundsiebzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, französischer, italienischer, niederländischer und schwedischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Done at Brussels on the twenty-first day of November in the year one thousand nine hundred and seventy-nine, in duplicate in the Danish, Dutch, English, French, German, Italian and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Bruxelles, le vingt et un novembre mil neuf cent soixante-dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Bruxelles, il ventuno novembre millenovecentosettantanove, in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e svedese, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Gedaan te Brussel, op eenentwintig november negentienhonderd negenenzeventig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta november nittonhundrasjuttioni i två exemplar på svenska, danska, engelska, franska, italienska, nederländska och tyska språken, varvid envar av dessa texter skall ha lika vitsord.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
För Rådet för de Europeiska Gemenskaperna

Brendan Dillon
Rhineault

For Sveriges regering
Für die Regierung von Schweden
For the Government of Sweden
Pour le gouvernement de la Suède
Per il governo svedese
Voor de Regering van Zweden
För Sveriges Regering

Lars O. Malmberg

REGOLAMENTO (CEE) N. 2211/80 DEL CONSIGLIO**del 27 giugno 1980****relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, il governo danese e il governo locale delle isole Færøer**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, con la risoluzione del 3 novembre 1976 riguardante certi aspetti esterni dell'istituzione di una zona di pesca di 200 miglia nella Comunità con decorrenza dal 1° gennaio 1977, il Consiglio ha convenuto che è necessario ottenere e mantenere, con adeguati accordi comunitari, diritti di pesca nelle acque di paesi terzi a favore dei pescatori della Comunità;

considerando che deve essere concluso l'accordo in materia di pesca tra la Comunità, il governo danese e il governo locale delle isole Færøer firmato il 15 marzo 1977,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. SARTI

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, il governo danese e il governo locale delle isole Færøer.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 11 dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. C 182 del 31. 7. 1978, pag. 55.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata «Comunità»

da un lato, e

IL GOVERNO DANESE E IL GOVERNO LOCALE DELLE ISOLE FÆRØER,

dall'altro,

RICORDANDO lo statuto delle isole Færøer che sono una parte integrante ed autonoma di uno degli Stati membri della Comunità;

RICORDANDO la risoluzione del Consiglio del 4 febbraio 1974 sui problemi delle isole Færøer;

CONSIDERANDO l'importanza vitale per le isole Færøer della pesca che costituisce la loro attività economica essenziale;

CONSIDERANDO il comune desiderio di provvedere alla conservazione ed alla gestione razionale delle risorse ittiche delle acque adiacenti alle loro coste;

TENENDO CONTO del fatto che una parte delle risorse ittiche di talune aree delle rispettive zone di pesca consistono in riserve particolarmente interdipendenti, sfruttate da pescatori di entrambe le parti;

OSSERVANDO che l'estensione delle zone di pesca nella regione atlantica può causare un trasferimento dello sforzo di pesca, che può influire negativamente sullo stato delle suddette risorse;

RICONOSCENDO che gli Stati costieri della zona hanno quindi un interesse fondamentale a provvedere, mediante opportune misure, alla conservazione ed alla gestione razionale delle risorse ittiche;

TENENDO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

AFFERMANDO che l'estensione, da parte degli Stati costieri, della loro zona di giurisdizione sulle risorse ittiche e l'esercizio, nell'ambito di queste zone, di diritti sovrani per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di queste risorse dovrebbe essere disciplinata in conformità con i principi del diritto internazionale;

TENENDO CONTO che è stato deciso di creare intorno alle isole Færøer, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, una zona di pesca che si estende a 200 miglia marittime dalla costa, zona entro la quale le isole Færøer esercitano diritti sovrani per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse ittiche, e che la Comunità ha convenuto che i limiti delle zone di pesca dei suoi Stati membri, qui di seguito denominate «zona di pesca sotto la giurisdizione della Comunità», si estendono a 200 miglia marittime e che l'attività di pesca esercitata entro questo limite è soggetta alla politica comune della Comunità in materia di pesca;

DESIDEROSI di definire i termini e le condizioni relativi alle risorse ittiche di pesca di interesse comune,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ciascuna delle parti autorizza le navi da pesca dell'altra parte a pescare nella zona di pesca sotto la propria giurisdizione in conformità delle disposizioni indicate qui di seguito.

Articolo 2

Ciascuna parte determina annualmente per la zona sotto la propria giurisdizione di pesca, fatti salvi gli eventuali adeguamenti per far fronte a circostanze imprevedibili, e sulla base dell'esigenza di una gestione razionale delle risorse ittiche, quanto segue:

- a) il totale delle catture ammesse per ciascuna risorsa o complesso di risorse tenendo conto di tutti i migliori dati scientifici disponibili, dell'interdipendenza delle risorse, dei lavori delle organizzazioni internazionali del settore e degli altri fattori pertinenti;
- b) preve opportune consultazioni, le quote assegnate alle navi da pesca dell'altra parte e le zone in cui queste quote possono essere pescate. Le due parti si pongono come obiettivo la realizzazione di un equilibrio soddisfacente tra le loro possibilità di pesca nella zona di pesca rispettiva. Nella determinazione di queste possibilità di pesca, ciascuna parte tiene conto:
 - i) delle catture abituali delle due parti,
 - ii) dell'esigenza di ridurre al minimo le difficoltà per entrambe le parti nell'eventualità che le possibilità di pesca vengano ridotte,
 - iii) tutti gli altri fattori pertinenti.

Le misure per disciplinare le attività di pesca attuate dalle due parti a scopo di conservazione, mantenendo o ricostituendo le riserve ittiche a livelli che forniscano il massimo rendimento possibile, non saranno di natura tale da compromettere il pieno esercizio dei diritti di pesca concessi a norma dell'accordo.

Articolo 3

Ciascuna parte può richiedere che siano sottoposte a licenza le attività di pesca esercitate nella zona sotto la sua giurisdizione di pesca da navi dell'altra parte. Se del caso, la competente autorità di ciascuna parte comunica tempestivamente all'altra parte il nome, il numero di immatricolazione e gli altri particolari relativi alle navi autorizzate a pescare nella zona sotto la giurisdizione di pesca dell'altra parte. La seconda parte rilascia queste licenze compatibilmente con le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 2, lettera b).

Articolo 4

1. Nell'esercizio delle attività di pesca nella zona sotto la giurisdizione di pesca dell'altra parte, le navi di ciascuna parte si uniformano alle misure di conservazione ed alle altre modalità e condizioni fissate dalla prima, nonché alle norme ed ai regolamenti di detta parte per quanto riguarda la pesca.
2. Qualsiasi nuova modalità, condizione e legge e qualsiasi nuovo regolamento dovranno essere notificati con adeguato anticipo.

Articolo 5

1. Ciascuna parte prende tutte le misure necessarie per garantire che le sue navi rispettino le disposizioni del presente accordo e gli altri regolamenti in materia.
2. Nella zona sotto la propria giurisdizione di pesca, ciascuna parte può prendere tutte le misure, conformi con il diritto internazionale, necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte delle navi dell'altra parte.

Articolo 6

Le parti si impegnano a cooperare ai fini di un'adeguata gestione e conservazione delle risorse ittiche e per promuovere la necessaria ricerca scientifica in materia, con particolare riguardo a quanto segue:

- a) riserve esistenti nelle zone sotto la giurisdizione di pesca delle due parti, al fine di raggiungere, per quanto possibile, un'armonizzazione delle misure per la disciplina della pesca di queste riserve;
- b) riserve di interesse comune esistenti nelle zone sotto la giurisdizione di pesca di entrambe le parti e nelle zone contigue ed adiacenti alle zone suddette.

Articolo 7

Le parti convengono di consultarsi sui problemi relativi all'attuazione ed al buon funzionamento del presente accordo.

Eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo formeranno oggetto di consultazione fra le due parti.

Articolo 8

Nessun elemento del presente accordo influenza o pregiudica in alcun modo le opinioni di una qualsiasi delle due parti per quanto riguarda i problemi relativi al diritto del mare.

Articolo 9

Il presente accordo non pregiudica i diritti nel Regno di Danimarca dei cittadini danesi che abitano le isole Færøer.

Articolo 10

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, alle isole Færøer.

Articolo 11

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si notificano l'espletamento delle procedure a tal uopo necessarie. In attesa della sua entrata in vigore, detto accordo si applica in via provvisoria con decorrenza dal 1° gennaio 1977.

Articolo 12

Il presente accordo rimane in vigore per un periodo iniziale di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non sia denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno nove mesi prima della scadenza, l'accordo rimarrà in vigore per un ulteriore periodo di sei anni, a meno che non venga denunciato mediante notifica almeno sei mesi prima della scadenza di questo periodo.

Articolo 13

Le parti convengono di esaminare il presente accordo alla conclusione dei negoziati per un trattato multilaterale risultante dalla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 14

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e faeroese, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende marts nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten März neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the fifteenth day of March in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le quinze mars mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì quindici marzo millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de vijftiende maart negentienhonderd zevenenzeventig.

Skriva í Bruxelles, tann fimtandi mars 1977.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Fyri Europeiska Búskaparlíga Felagsskapin

John Lützen

Jan Bundgaard

For den danske regering og det færøske landsstyre
Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer
For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands
Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé
Per il governo danese e il governo locale delle isole Færøer
Voor de Regering van Denemarken en de plaatselijke Regering van de Faeröer
Fyri Donsku stjórnina og Føroye Landsstýri

Atle V. Gunnarsson

Alte Bech

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2212/80 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 1980**

relativo alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese nonché del protocollo e degli scambi di lettere ad esso relativi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese e nonché il protocollo e gli scambi di lettere ad esso relativi, firmati il 15 giugno 1979 a Bruxelles;

considerando che la conclusione dell'accordo suddetto rende priva di oggetto la decisione 79/569/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1979, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere recante applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese nonché del protocollo e degli scambi di lettere ad esso relativi ⁽²⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. SARTI

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo della costa senegalese nonché il protocollo e gli scambi di lettere ad esso relativi.

I testi di cui al primo comma sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 18 dell'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

La decisione 79/569/CEE è abrogata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. C 309 del 10. 12. 1979, pag. 63.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1979, pag. 25.

⁽³⁾ La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO**tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese**

Il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, qui di seguito denominata la «Comunità»,

AVENDO PRESENTI le strette relazioni esistenti tra la Comunità e la Repubblica del Senegal,

NELLO SPIRITO di cooperazione derivante dalla convenzione di Lomé, che simboleggia la volontà comune delle parti di intensificare le relazioni amichevoli tra gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e della Comunità,

CONSIDERANDO il loro comune interesse in fatto di gestione razionale, di conservazione e sfruttamento ottimale delle riserve ittiche, in particolare nell'Atlantico centro-orientale,

CONSIDERANDO che la Repubblica del Senegal esercita la sua sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle sue coste, in particolare in materia di pesca marittima,

VISTA l'abituale attività di pesca esercitata in questa zona da navi battenti bandiera di Stati membri della Comunità,

TENUTO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

AFFERMANDO che l'esercizio dei diritti sovrani da parte degli Stati rivieraschi nelle acque soggette alla loro giurisdizione sulle risorse biologiche per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di dette riserve deve effettuarsi conformemente ai principi del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal è disciplinato dal suo codice della pesca marittima,

RISOLUTI ad improntare le loro relazioni allo spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei loro mutui interessi nel settore della pesca marittima,

DESIDEROSI di definire le modalità e le condizioni dell'esercizio della pesca che presenta un interesse comune per le due parti,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo mira a definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l'insieme delle condizioni dell'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, qui di seguito denominati «navi della Comunità», nelle acque che, in materia di pesca, sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal, qui di seguito denominate «zona di pesca del Senegal».

Articolo 2

Il governo della Repubblica del Senegal si impegna ad autorizzare navi della Comunità a pescare nella zona di pesca del Senegal conformemente alle con-

dizioni del presente accordo, in particolare quelle di cui all'allegato I, nonché al codice della pesca marittima ed agli altri regolamenti e leggi in vigore nel Senegal.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna a prendere tutte le opportune misure per garantire l'osservanza, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo nonché delle normative che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca del Senegal.

2. Le autorità del Senegal notificheranno preventivamente alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle normative suddette.

Articolo 4

1. L'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Senegal da parte delle navi della Comunità è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità senegalesi su richiesta della Comunità.

2. Le autorità del Senegal rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti per categoria di navi nel protocollo di cui all'articolo 9.

3. Le licenze sono valide nelle zone definite nell'allegato I, lettera E, in funzione dell'attività e del tipo delle navi interessate.

4. Le licenze sono valide con decorrenza dalla data del rilascio sino al 31 dicembre dell'anno nel corso del quale sono state rilasciate.

5. Le licenze sono rilasciate ad una nave determinata e non sono trasferibili.

6. Quando una nave in possesso di una licenza non sia in grado di servirsene per un caso di forza maggiore, detta licenza può essere sostituita, su richiesta della Comunità, da una nuova licenza valida per una nave della stessa categoria.

Articolo 5

1. Il rilascio delle licenze di pesca da parte delle autorità della Repubblica del Senegal è subordinato al versamento di un canone da parte dell'armatore interessato.

2. Per le navi tenute a sbarcare la totalità delle loro catture nei porti senegalesi, l'importo di detto canone è quello stabilito dalla vigente normativa senegalese. Per le navi non tenute a sbarcare la totalità delle loro catture nel Senegal, l'importo è pari al doppio di quello succitato.

Le cifre relative sono riportate nell'allegato I, lettera A.

Il pagamento di queste licenze avviene in un'unica soluzione, al momento del loro rilascio o della loro convalida; per le licenze la cui base di calcolo è stabilita in funzione della quantità pescata, l'importo del canone è saldato alla fine della campagna.

3. Il canone per una licenza rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, è stabilito in proporzione al periodo rimanente dell'anno.

Articolo 6

Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche, in particolare nell'Atlantico centro-orientale, nonché ad agevolare le relative ricerche scientifiche.

Articolo 7

Le navi autorizzate a pescare nelle acque senegalesi nel quadro del presente accordo sono tenute a comunicare ai servizi competenti senegalesi le dichiarazioni di cattura secondo le modalità definite all'allegato I, lettera B, del presente accordo.

Articolo 8

Le navi per la pesca a strascico e le tonniere senza attrezzatura di trasformazione, che il presente accordo autorizza a pescare nella zona di pesca del Senegal, sono tenute a sbarcare la totalità delle loro catture.

Le navi per la pesca a strascico e le tonniere congelatrici sono tenute a sbarcare una parte delle loro catture secondo le modalità definite all'allegato I, lettera C, del presente accordo.

Articolo 9

In contropartita delle possibilità di pesca accordate nel quadro del presente accordo, la Comunità concede alla Repubblica del Senegal una compensazione finanziaria fissata da un protocollo corredante il presente accordo.

Questa compensazione finanziaria, accordata salvi restando i finanziamenti di cui beneficia la Repubblica del Senegal nell'ambito della convenzione di Lomé, sarà messa a disposizione secondo una procedura speciale definita nel protocollo in parola.

La compensazione finanziaria sarà utilizzata per finanziare progetti nonché servizi inerenti al settore rurale ed in particolare alla pesca marittima.

Articolo 10

Le parti decidono di consultarsi in caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del

presente accordo, ove necessario secondo la procedura di cui all'allegato II.

Articolo 11

Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo.

Detta commissione si riunisce una volta l'anno, alternativamente nel Senegal e nella Comunità, nonché in sessione straordinaria su richiesta di una parte contraente.

Articolo 12

Qualora le autorità del Senegal decidano, a seguito di un imprevedibile andamento dell'entità delle risorse, di attuare nuove misure di conservazione che, secondo la Comunità, compromettono notevolmente l'attività di pesca delle navi della Comunità, avranno luogo consultazioni tra le parti per adeguare il protocollo di cui all'articolo 9 e l'allegato I.

Siffatte consultazioni si baseranno sul principio che qualsiasi eventuale riduzione delle possibilità di pesca previste nel protocollo sarà compensata con altre possibilità di valore equivalente, tenuto conto della compensazione finanziaria già versata dalla Comunità.

Articolo 13

Nessuna disposizione del presente accordo compromette o pregiudica in alcun modo i punti di vista di ciascuna parte per quanto riguarda qualsiasi questione relativa al diritto del mare.

Articolo 14

Il presente accordo si applica ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità

economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, nonché al territorio della Repubblica del Senegal.

Articolo 15

Le parti convengono di procedere all'esame del presente accordo previa conclusione dei negoziati per un trattato multilaterale, svolti nell'ambito della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 16

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo e, salvo disposizione contraria, un riferimento al presente accordo costituisce un riferimento ai suoi allegati.

Articolo 17

Il presente accordo è concluso per un primo periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Se non viene denunciato da una delle parti mediante notifica comunicata sei mesi prima della data di scadenza di detto periodo di due anni, l'accordo rimane in vigore per periodi successivi di un anno, fatta salva una notifica di denuncia comunicata almeno tre mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo annuo.

In questo caso, si svolgono tra le parti contraenti negoziati volti a determinare di comune accordo le modifiche o i complementi da apportare agli allegati o al protocollo di cui all'articolo 9.

Articolo 18

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale fine.

ALLEGATO I**CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA SENEGALESE
APPLICABILI ALLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO DELLA
COMUNITÀ****A. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

Le procedure applicabili alle richieste ed al rilascio delle licenze annue che permettono alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità di pescare nelle acque senegalesi sono le seguenti:

1. Le competenti autorità della Comunità debbono presentare alle autorità competenti senegalesi (MDR)⁽¹⁾ una richiesta per ciascuna nave che desideri pescare a norma dell'accordo.

Detta domanda sarà presentata sui formulari forniti a tal fine dal governo del Senegal ed il cui modello è allegato al presente allegato.

I canoni sono stabiliti conformemente alla tabella seguente:

- a) navi per la pesca a strascico che sbarcano la totalità delle loro catture: 7 500 CFA/tsl/anno;
 - b) navi per la pesca a strascico che non sbarcano la totalità delle loro catture: 15 000 CFA/tsl/anno;
 - c) tonniere che sbarcano la totalità delle loro catture: 1 CFA/kg di pesce pescato/anno;
 - d) tonniere che non sbarcano la totalità delle loro catture: 2 CFA/kg di pesce pescato/anno.
2. Il canone è fissato per un anno indipendentemente dalla durata della validità delle licenze, ad eccezione del caso di cui all'articolo 4, paragrafo 6, dell'accordo e del caso citato al paragrafo 3.
 3. Per le licenze rilasciate tra la data di entrata in applicazione dell'accordo ed il 1° gennaio successivo a questa data, il canone è fissato in proporzione del periodo di validità delle licenze stesse.
 4. Le competenti autorità senegalesi esamineranno ogni singola domanda per accertarsi della sua conformità con le disposizioni dell'accordo nonché con la legislazione senegalese ed applicano la tabella dei canoni da riscuotere.

Le competenti autorità senegalesi informeranno le autorità comunitarie delle relative decisioni.

5. Le licenze, rilasciate previo pagamento dei canoni, sono valide per un peschereccio determinato e non sono trasferibili.
6. Se in sede di esame delle domande e di rilascio delle licenze emergessero difficoltà o necessità di ulteriori informazioni, si svolgono consultazioni tra i rappresentanti delle parti contraenti, in particolare tramite la direzione dell'oceanografia e della pesca marittima e la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar.

B. Dichiarazioni di catture

Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque senegalesi nell'ambito dell'accordo sono tenute a comunicare alla direzione dell'oceanografia e della pesca marittima una dichiarazione di cattura conforme al modello allegato.

Dette dichiarazioni di cattura debbono essere comunicate alla fine di ciascuna pescata per le navi da pesca senza attrezzatura di trasformazione e ogni mese per le navi congelatrici e, in questo caso, entro la fine del mese successivo.

⁽¹⁾ Ministère du développement rural (ministero dello sviluppo rurale).

In caso di non osservanza di questa disposizione, il governo del Senegal si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento della formalità. Inoltre, all'armatore della nave interessata verrà inflitta la sanzione disposta dall'articolo 49 del codice della pesca marittima del Senegal.

C. Sbarco delle catture

Le navi autorizzate a pescare nelle acque senegalesi in virtù dell'accordo sono tenute a sbarcare una parte o la totalità delle loro catture secondo il tipo di pesca praticato.

1. Le navi per la pesca a strascico e le tonniere senza attrezzatura di trasformazione sbarcano nel Senegal la totalità delle loro catture.

Nella misura in cui le catture sono effettuate in zone di pesca non soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal, le parti si concerteranno in seno alla commissione mista per stabilire la percentuale delle catture da sbarcare nel Senegal.

2. Durante il primo anno d'applicazione dell'accordo, le tonniere congelatrici potranno essere tenute a sbarcare una quantità di tonno fino a 4 000 tonnellate a condizioni di prezzo da concordare tra gli armatori e gli utenti interessati, sulla base dei prezzi di cessione praticati da questi stessi armatori sui loro mercati; le condizioni di sbarco per gli anni successivi saranno determinate in seno alla commissione mista di comune accordo con gli armatori interessati, in base alle catture effettuate durante l'anno precedente nella zona di pesca del Senegal.
3. Le navi per la pesca a strascico congelatrici sbarcano 100 kg di pesce e di crostacei per tonnellata di stazza lorda e per semestre.

Qualsiasi infrazione all'obbligo di sbarco espone il colpevole alle seguenti sanzioni da parte delle autorità senegalesi:

1. ammenda di 25 000 CFA per tonnellata non sbarcata;
2. revoca e non rinnovo della licenza fino a consegna dei quantitativi dovuti.

D. Borse di formazione

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze delle persone attive nella pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della cooperazione. A tal fine, la Comunità faciliterà l'accoglienza dei cittadini senegalesi negli istituti dei suoi Stati membri e metterà a loro disposizione borse di studio e di formazione nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche riguardanti la pesca.

E. Zone di pesca

Le zone di pesca citate all'articolo 4 dell'accordo sono le seguenti:

- a) le navi per la pesca a strascico senza attrezzature di trasformazione e le navi congelatrici da piccola pesca quali definite all'articolo 5 del codice della pesca marittima senegalese sono autorizzate a pescare a partire dal limite delle prime 6 miglia nautiche sotto giurisdizione senegalese;
- b) le navi per la pesca a strascico congelatrici da pesca alturiera sono autorizzate a pescare a partire dal limite delle prime 12 miglia nautiche delle acque sotto giurisdizione senegalese;
- c) le tonniere senza attrezzature di trasformazione e le tonniere congelatrici sono autorizzate a pescare sull'insieme delle acque sotto giurisdizione senegalese.

L'estensione delle acque sotto giurisdizione senegalese è misurata a partire dalle linee di base definite dal decreto 72-756 del 5 luglio 1972.

REPUBBLICA DEL SENEGAL
un popolo — uno scopo — una fede

*Allegato I, lettera A
Foglio I*

MINISTERO DELLO SVILUPPO RURALE
E DELL'IDRAULICA

DIREZIONE DELL'OCEANOGRAFIA
E DELLA PESCA MARITTIMA

FORMULARIO

DI DOMANDA DI LICENZA DI ARMAMENTO PER LA PESCA

RICHIEDENTE

- Cognome e nome:
- Data di nascita:
- Professione:
- N. di registro commerciale:
- Ragione sociale:
- Numero di persone occupate:
- permanenti:
- temporanei:
- Cifra d'affari annua:
- Indirizzo:

NAVE

- Nome:
- N. d'immatricolazione:
- Data e luogo di costruzione:
- Nazionalità d'origine:
- Data d'adozione della bandiera senegalese:
- Lunghezze:
- Larghezze:
- Stazza lorda:

- Stazza netta:
- Tipo e potenza del motore:
- Numero di marinai a bordo:
- Tipo di pesca praticata:
- A — Pesca a strascico:
- Lunghezza dello strascico:
- Apertura:
- Dimensioni delle maglie alla sacca:
- Dimensioni delle maglie alle ali:
- B — Pesca della sardina:
- Lunghezza della rete:
- Caduta della rete:
- C — Pesca al tonno:
- Numero di canne:
- Lunghezza della rete:
- Numero di vivai:
- Volume dei vivai:
- Esca vivente?
- Senna girevole?
- La nave è una nave congelatrice?
- In caso positivo:
- Potenza frigorifera totale:
- Capacità di congelamento:
- Capacità di stoccaggio:

IMPIANTI A TERRA

- Indirizzo e n. di autorizzazione:
- Ragione sociale:
- Attività:
- commercio all'ingrosso all'interno:

-
- commercio all'ingrosso di sfruttamento:
 - Natura e n. della carta del commerciante all'ingrosso:
 - Descrizione degli impianti frigoriferi e tecnici:
 - Numero delle persone occupate:
 - permanenti:
 - temporanei:

Osservazioni tecniche del direttore della pesca

Autorizzazione del ministero dello sviluppo rurale

Allegato I, lettera B
Foglio I

Armamento:

Titolare:

N. della licenza:

Potenza:

Stazza lorda:

DICHIARAZIONE DI CATTURA

NOME DELLA NAVE

STRUMENTI DI PESCA UTILIZZATI

Rete a strascico		Senna	Altri strumenti
Tipo e numero	Tipo		
Ampiezza delle maglie all'estremità della rete	Maglie		
Sagola superiore	Lunghezza		
Attrezzatura	Caduta		

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PESCA

Data di uscita:

Data di ritorno:

Data	Zona di pesca	Sonda	Tempo di pesca	Specie pescate	Pesi sbarcati
1° giorno				1)	
2° giorno				2)	
3° giorno				3)	
4° giorno				4)	
5° giorno				5)	
6° giorno				6)	
7° giorno				7)	
8° giorno				8)	
9° giorno				9)	
10° giorno				10)	
11° giorno				11)	
12° giorno				12)	
13° giorno				13)	
14° giorno				14)	
15° giorno				15)	

*Allegato I, lettera B
Foglio II*

REPUBBLICA DEL SENEGAL
MINISTERO DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE DELL'OCEANOGRAFIA
E DELLA PESCA MARITTIMA

DICHIARAZIONE DI PESCA

Nome della nave:

Tipo di pesca:

N. dell'autorizzazione:

Porto di attracco:

Catture:

Specie	Tonnellaggio sbarcato	Tonnellaggio non sbarcato	Totale
Alalunga o tonno bianco			
Bonita			
Altri tonni			
Totale			

Io sottoscritto armatore della nave qui sopra nominata o suo rappresentante debitamente incaricato, certifico che la dichiarazione di cui sopra è conforme allo stato effettivo delle catture della mia nave.

Fatto a, il

(firma e timbro armamento)

*ALLEGATO II***PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Fatte salve le controversie riguardanti l'esercizio da parte del Senegal dei suoi diritti sovrani sulle acque al largo delle sue coste, le due parti si impegnano a sottoporre qualsiasi controversia che possa sorgere a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione dell'accordo, e che non sia stata risolta secondo l'articolo 10, alla seguente procedura arbitrale:

1. Entro i due mesi successivi alla data in cui una parte contraente avrà ufficialmente richiesto la composizione di una controversia conformemente al presente allegato, ciascuna parte contraente designerà un membro del collegio arbitrale e, entro i tre mesi successivi alla stessa data, questi due membri designeranno di comune accordo e a nome delle due parti un cittadino di un paese terzo come terzo membro del collegio.
2. La parte contraente che richiede la procedura arbitrale presenterà, al momento dell'istruttoria della sua richiesta, un esposto dei suoi mezzi e degli argomenti invocati.
3. Il collegio arbitrale prenderà le decisioni alla maggioranza dei voti fondandosi sull'accordo e sulle altre norme del diritto internazionale. Le decisioni saranno vincolanti per le parti. Il costo della procedura arbitrale sarà di norma sostenuto per metà da ciascuna delle due parti contraenti.

PROTOCOLLO**tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal**

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, firmato il 15 giugno 1979,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Per i primi due anni d'applicazione dell'accordo succitato, i limiti di cui all'articolo 4 di detto accordo sono stabiliti come segue:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Tonniere cui è fatto obbligo di sbarcare la totalità delle loro catture nel Senegal: | 3 300 tsl, |
| 2. Navi per la pesca a strascico cui è fatto obbligo di sbarcare la totalità delle loro catture nel Senegal: | 1 600 tsl, |
| 3. Tonniere esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle loro catture nel Senegal: | 23 300 tsl, |
| 4. Navi per la pesca a strascico esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle loro catture nel Senegal: | 12 300 tsl. |

Articolo 2

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è stabilita per i primi due anni d'applicazione dell'accordo a due miliardi e cinquecento milioni di franchi CFA.

Articolo 3

1. La destinazione della compensazione di cui all'articolo 2 è di esclusiva competenza del governo del Senegal.
2. Il governo del Senegal informerà la Comunità economica europea del programma d'impiego della compensazione.

Articolo 4

1. La compensazione stabilita all'articolo 2 è messa a disposizione secondo una procedura che sarà precisata con uno scambio di lettere.
2. I fondi di compensazione saranno versati a un conto aperto presso un organismo finanziario senegalese scelto dal governo del Senegal oppure alle scritture del tesoriere generale del Senegal.

Articolo 5

La mancata esecuzione da parte della Comunità economica europea dei versamenti previsti dal presente protocollo comporta la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 6

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

A. Lettera del governo della Repubblica del Senegal

Signor Presidente,

in riferimento all'accordo concluso tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, firmato in data odierna, mi pregio comunicarLe che il mio governo si riserva il diritto di subordinare la concessione delle licenze di pesca alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, ed esercitanti l'attività della pesca nell'ambito dell'accordo negoziato tra di noi, all'obbligo di imbarco di cittadini senegalesi, alle seguenti condizioni:

1. Le navi autorizzate a pescare nelle acque senegalesi nell'ambito dell'accordo di pesca sono tenute ad imbarcare marittimi registrati senegalesi sino a concorrenza del 33 % del loro equipaggio. Il personale attualmente disponibile ha le seguenti qualifiche professionali:
 - a) ufficiale di coperta per nave sino a 300 tsl;
 - b) ufficiale di macchina per nave sino a 800 CV di potenza motrice;
 - c) sottufficiale capoguardia di coperta per nave sino a 500 tsl;
 - d) sottufficiale capoguardia di macchina per nave sino a 3 500 CV di potenza motrice;
 - e) nostromo per nave sino a 300 tsl;
 - f) marinaio;
 - g) ingrassatore;
 - h) cameriere e cuoco.Quando lo stato maggiore di una nave autorizzata a pescare nelle acque senegalesi è composto di almeno tre ufficiali nel servizio «coperta» oppure «macchina», l'equipaggio di detta nave deve includere almeno un cittadino senegalese avente una delle qualifiche citate ai punti a) e b).
2. Per le tonniere congelatrici, l'obbligo di imbarco di marinai sarà determinato globalmente tenuto conto dell'importanza della loro attività nella zona di pesca senegalese e dell'impiego di personale di altre nazionalità di paesi le cui zone sono frequentate da questa flotta.

Le sarei grato di accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica del Senegal*

B. Lettera della Comunità economica europea

Signor Presidente,

Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento all'accordo concluso tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, firmato in data odierna, mi prego comunicarLe che il mio governo si riserva il diritto di subordinare la concessione delle licenze di pesca alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, ed esercitanti l'attività della pesca nell'ambito dell'accordo negoziato tra di noi, all'obbligo di imbarco di cittadini senegalesi, alle seguenti condizioni:

1. Le navi autorizzate a pescare nelle acque senegalesi nell'ambito dell'accordo di pesca sono tenute ad imbarcare marittimi registrati senegalesi sino a concorrenza del 33 % del loro equipaggio. Il personale attualmente disponibile ha le seguenti qualifiche professionali:

- a) ufficiale di coperta per nave sino a 300 tsl;
- b) ufficiale di macchina per nave sino a 800 CV di potenza motrice;
- c) sottufficiale capoguardia di coperta per nave sino a 500 tsl;
- d) sottufficiale capoguardia di macchina per nave sino a 3 500 CV di potenza motrice;
- e) nostromo per nave sino a 300 tsl;
- f) marinaio;
- g) ingrassatore;
- h) cameriere e cuoco.

Quando lo stato maggiore di una nave autorizzata a pescare nelle acque senegalesi è composto di almeno tre ufficiali nel servizio «coperta» oppure «macchina», l'equipaggio di detta nave deve includere almeno un cittadino senegalese avente una delle qualifiche citate ai punti a) e b).

2. Per le tonniere congelatrici, l'obbligo di imbarco di marinai sarà determinato globalmente tenuto conto dell'importanza della loro attività nella zona di pesca senegalese e dell'impiego di personale di altre nazionalità di paesi le cui zone sono frequentate da questa flotta.

Le sarei grato di accusare ricevuta della presente lettera».

Mi prego informarLa che la Comunità si incaricherà della pubblicazione della lettera per portare il contenuto alla conoscenza degli armatori interessati.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

A. Lettera della Comunità economica europea

Signor Presidente,

con riferimento al protocollo concluso tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal che accompagna l'accordo di pesca firmato in data odierna, mi prego confermare che l'importo della compensazione stabilita da detto protocollo per i primi due anni d'applicazione dell'accordo di pesca assume carattere forfettario e non pregiudica quanto potrebbe essere deciso per gli anni successivi, sulla base dei precisi dati statistici ed economici riguardanti le catture effettuate dalle varie categorie di navi nella zona di pesca del Senegal.

La prego di confermare che il Suo governo è d'accordo su questa interpretazione.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

B. Lettera del governo della Repubblica del Senegal

Signor Presidente,

Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Con riferimento al protocollo concluso tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal che accompagna l'accordo di pesca firmato in data odierna, mi prego confermare che l'importo della compensazione stabilita da detto protocollo per i primi due anni d'applicazione dell'accordo di pesca assume carattere forfettario e non pregiudica quanto potrebbe essere deciso per gli anni successivi, sulla base dei precisi dati statistici ed economici riguardanti le catture effettuate dalle varie categorie di navi nella zona di pesca del Senegal.

La prego di confermare che il Suo governo è d'accordo su questa interpretazione».

Mi prego confermare che il governo della Repubblica del Senegal è d'accordo su questa interpretazione.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica del Senegal*

REGOLAMENTO (CEE) N. 2213/80 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 1980

relativo alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e dei due scambi di lettere ad esso relativi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau ed i due scambi di lettere ad esso relativi, firmati il 27 febbraio 1980 a Bruxelles;

considerando che la conclusione dell'accordo suddetto rende privo di oggetto la decisione 80/255/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1980, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e dei due scambi di lettere ad esso relativi ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau ed i due scambi di lettere ad esso relativi.

I testi di cui al primo comma sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 18 dell'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

La decisione 80/255/CEE è abrogata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. SARTI

⁽¹⁾ GU n. C 85 dell'8. 4. 1980, pag. 103.

⁽²⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1980, pag. 73.

⁽³⁾ La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO**tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla
pesca al largo della costa della Guinea-Bissau**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata la «Comunità»,

AVENDO PRESENTI le strette relazioni esistenti tra la Comunità e la Repubblica di Guinea-Bissau,

NELLO SPIRITO di cooperazione derivante dalla convenzione di Lomé, che simboleggia la volontà comune delle parti di intensificare le relazioni amichevoli tra gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e della Comunità,

CONSIDERANDO il loro comune interesse in fatto di gestione razionale, di conservazione e sfruttamento ottimale delle riserve ittiche, in particolare nell'Atlantico centro-orientale,

CONSIDERANDO che la Repubblica di Guinea-Bissau esercita la sua sovranità o giurisdizione in materia di pesca marittima sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle sue coste,

VISTA l'abituale attività di pesca esercitata in questa zona da navi battenti bandiera di Stati membri della Comunità,

TENUTO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

AFFERMANDO, che l'esercizio dei diritti sovrani da parte degli Stati rivieraschi nelle acque soggette alla loro giurisdizione sulle risorse biologiche per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di dette riserve deve effettuarsi conformemente ai principi del diritto internazionale,

RISOLUTI ad improntare le loro relazioni allo spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei loro mutui interessi nel settore della pesca marittima,

DESIDEROSI di definire le modalità e le condizioni dell'esercizio della pesca che presenta un interesse comune per le due parti,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo mira a definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l'insieme delle condizioni dell'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, qui di seguito denominati «navi della Comunità», nelle acque che, in materia di pesca, sono soggette alla giurisdizione della Repubblica di Guinea-Bissau, qui di seguito denominate «zona di pesca della Guinea-Bissau».

Articolo 2

Il governo della Repubblica di Guinea-Bissau si impegna ad autorizzare navi della Comunità a

pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau conformemente alle condizioni del presente accordo, in particolare quelle previste nell'allegato.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna a prendere tutte le opportune misure per garantire l'osservanza, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo nonché delle normative che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

2. Le autorità della Guinea-Bissau notificheranno preventivamente alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle normative suddette.

Articolo 4

1. L'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau da parte delle navi della Comunità è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità della Guinea-Bissau su richiesta della Comunità.

2. Le autorità della Guinea-Bissau rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti per categoria di navi nel protocollo di cui all'articolo 9.

3. Le licenze sono valide con decorrenza dalla data del rilascio sino al 31 dicembre dell'anno nel corso del quale sono state rilasciate oppure durante un periodo di sei mesi dal 1° gennaio al 30 giugno o dal 1° luglio al 31 dicembre di un anno.

4. Le licenze sono rilasciate ad una nave determinata e non sono trasferibili.

5. Quando una nave in possesso di una licenza non sia in grado di servirsene per un caso di forza maggiore, detta licenza può essere sostituita, su richiesta della Comunità, da una nuova licenza valida per una nave della stessa categoria.

Articolo 5

1. Il rilascio delle licenze di pesca da parte delle autorità della Repubblica di Guinea-Bissau è subordinato al versamento di un canone da parte dell'armatore interessato.

2. Gli importi di questo canone figurano al punto A 1 dell'allegato per ciascuna categoria di nave. Il pagamento dei canoni è eseguito in un'unica soluzione prima del rilascio delle licenze; nondimeno, per quei canoni il cui importo è basato sul quantitativo pescato nella zona di pesca della Guinea-Bissau, conformemente alle modalità stabilite al punto A 2 dell'allegato, è versato un anticipo forfettario complessivo accompagnato da una garanzia bancaria destinata a coprire l'eventuale supplemento dell'importo finale del canone da liquidare alla fine di ogni campagna.

3. Il canone è stabilito in proporzione al periodo di validità della licenza.

Articolo 6

Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche, in particolare nell'Atlantico centro-orientale, nonché ad agevolare le relative ricerche scientifiche.

Articolo 7

Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau nel quadro del presente accordo sono tenute a comunicare ai servizi competenti della Guinea-Bissau le dichiarazioni di cattura secondo le modalità definite all'allegato, lettera B, del presente accordo.

Articolo 8

Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau nel quadro del presente accordo possono essere tenute a sbarcare nei porti della Guinea-Bissau una parte delle loro catture effettuate in tale zona.

I quantitativi e le condizioni degli sbarchi saranno stabiliti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 11.

Articolo 9

In contropartita delle possibilità di pesca accordate nel quadro del presente accordo, la Comunità concede alla Repubblica di Guinea-Bissau una compensazione finanziaria fissata da un protocollo corredante il presente accordo.

Questa compensazione finanziaria, accordata salvi restando i finanziamenti di cui beneficia la Repubblica di Guinea-Bissau nell'ambito della convenzione di Lomé, sarà messa a disposizione secondo una procedura speciale definita nel protocollo in parola.

La compensazione finanziaria sarà utilizzata per finanziare progetti concernenti la pesca marittima e d'acqua dolce.

Articolo 10

Le parti decidono di consultarsi in caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 11

Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo.

Detta commissione si riunisce una volta l'anno, alternativamente nella Guinea-Bissau e nella Comunità, nonché in sessione straordinaria su richiesta di una parte contraente.

La commissione si riunirà in particolare dopo l'adozione di una nuova legislazione sulla pesca nelle acque della Guinea-Bissau, per esaminare se conviene modificare l'allegato.

Articolo 12

Qualora le autorità della Guinea-Bissau decidano, a seguito di un imprevedibile andamento dell'entità delle risorse, di attuare nuove misure di conservazione che, secondo la Comunità, compromettono notevolmente l'attività di pesca delle navi della Comunità, avranno luogo consultazioni tra le parti per adeguare il protocollo di cui all'articolo 9 e l'allegato.

Siffatte consultazioni si baseranno sul principio che qualsiasi eventuale riduzione delle possibilità di pesca previste nel protocollo sarà compensata con altre possibilità di valore equivalente, tenuto conto della compensazione finanziaria già versata dalla Comunità.

Articolo 13

Nessuna disposizione del presente accordo compromette o pregiudica in alcun modo i punti di vista di ciascuna parte per quanto riguarda qualsiasi questione relativa al diritto del mare.

Articolo 14

Il presente accordo si applica ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, nonché al territorio della Repubblica di Guinea-Bissau.

Articolo 15

Le parti convengono di procedere all'esame del presente accordo previa conclusione dei negoziati per un trattato multilaterale, svolti nell'ambito della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 16

L'allegato ed il protocollo sono parte integrante del presente accordo e, salvo disposizione contraria, un riferimento al presente accordo costituisce un riferimento ad essi.

Articolo 17

Il presente accordo è concluso per un primo periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Se non viene denunciato da una delle parti mediante notifica comunicata sei mesi prima della data di scadenza di detto periodo di due anni, l'accordo rimane in vigore per periodi successivi di un anno, fatta salva una notifica di denuncia comunicata almeno tre mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo annuo.

In questo caso, si svolgono tra le parti contraenti negoziati volti a determinare di comune accordo le modifiche od i complementi da apportare all'allegato o al protocollo.

Articolo 18

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale fine.

*ALLEGATO***CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU APPLICABILI ALLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ****A. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

Le procedure applicabili alle richieste ed al rilascio delle licenze che consentono alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità di pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau sono le seguenti:

1. Le competenti autorità della Comunità presentano, tramite la delegazione della Commissione nella Guinea-Bissau, al segretariato di Stato della pesca della Repubblica della Guinea-Bissau una domanda per ciascuna nave che desideri pescare a norma del presente accordo.

Le domande sono presentate sui formulari forniti a tal fine dal governo della Repubblica della Guinea-Bissau, il cui modello è allegato al punto A 1.

I canoni sono stabiliti in base alla tabella seguente:

- a) navi per la pesca demersale a strascico: 420 FF/tsl/anno,
 - b) tonniere congelatrici: 0,04 FF/kg di pescato.
2. Le domande di licenza per le tonniere sono corredate dalla ricevuta di pagamento di un importo forfettario equivalente a catture di 1 000 tonnellate di tonno per l'intera flotta e da una garanzia bancaria per il pagamento, alla fine di ogni campagna, dell'importo supplementare dovuto in caso di catture superiori al suddetto quantitativo.

La commissione mista fisserà canoni di importo inferiore in caso di sbarchi convenuti a norma dell'articolo 8 dell'accordo.
 3. Le competenti autorità della Guinea-Bissau esaminano ciascuna domanda per accertarsi della sua conformità con le disposizioni del presente accordo, nonché con la legislazione della Guinea-Bissau ed applicano la tabella dei canoni da riscuotere.

Le competenti autorità della Guinea-Bissau informeranno le autorità comunitarie di dette decisioni.
 4. Le licenze rilasciate previo pagamento dei canoni sono valide per una nave determinata e non sono trasferibili.
 5. Se in sede di esame delle domande e di rilascio delle licenze emergono difficoltà o necessità di ulteriori informazioni, si svolgono consultazioni tra i rappresentanti delle parti contraenti, in particolare tramite il segretariato di Stato della pesca e la delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau.

B. Dichiarazione delle catture

1. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell'ambito del presente accordo sono tenute a comunicare al segretariato di Stato della pesca una dichiarazione di cattura conforme al modello B 1 allegato.

Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre.

In caso di mancata osservanza di questa disposizione, il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino all'espletamento della formalità.

2. Tutte le navi della Comunità che pescano nella zona di pesca della Guinea-Bissau consentono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento delle sue funzioni a qualsiasi funzionario della Guinea-Bissau incaricato dell'ispezione e del controllo della conformità con le disposizioni dell'accordo.

C. Borse di formazione

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze delle persone addette alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della cooperazione. A tal fine, la Comunità faciliterà l'accoglienza dei cittadini guineani negli istituti dei suoi Stati membri e metterà a loro disposizione borse di studio e di formazione nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche riguardanti la pesca.

REPUBBLICA DELLA GUINEA-BISSAU

SECRETARIATO DI STATO DELLA PESCA

FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA (1)

1. Durata della validità: dal al
2. Nome della nave:
3. Nome dell'armatore:
4. Porto e n. di immatricolazione:
5. Tipo di pesca:
6. Maglie autorizzate:
7. Lunghezza della nave:
8. Larghezza:
9. Stazza lorda:
10. Capacità delle stive:
11. Potenza del motore:
12. Tipo di costruzione:
13. Effettivo normale dell'equipaggio della nave:
14. Attrezzature radioelettriche:
15. Nome del capitano:

Le suddette informazioni sono fornite sotto l'intera responsabilità dell'armatore o del suo rappresentante.

Data della domanda:

(1) La domanda originale è redatta in lingua portoghese e francese.

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL LIBRO DI BORDO

Ogni capitano è responsabile dei dati forniti mensilmente al segretariato di Stato della pesca. Egli redigerà questo libro di bordo con spirito di franca cooperazione.

Sono richieste le seguenti indicazioni:

1. Mese: Anno:
2. Nome della nave:
Nazionalità (bandiera):
3. Potenza del motore in CV:
Tonnellaggio di stazza lorda (tsl):
4. Metodo di pesca (strumento):
Porto di sbarco:

La tabella statistica delle catture e dell'attività è divisa in due parti:

Nella prima parte sono richiesti i dati giornalieri relativi all'attività di pesca (ogni riga orizzontale corrisponde ai dati di un giorno). Il primo foglio sarà utilizzato per i primi 15 giorni del mese ed il secondo foglio per gli ultimi 15 giorni.

Il capitano dovrà indicare con longitudine e latitudine la zona in cui pesca. Egli indicherà ogni giorno il numero di pescate ed il totale delle ore di pesca.

La seconda parte del foglio riguarda i dati delle catture in kg o in tonnellate. Precisare se si tratta di kg o di tonnellate. Il capitano troverà 7 colonne. Ogni colonna deve corrispondere a una specie. Saranno considerate soltanto le 6 specie più importanti. La colonna che precede il totale sarà riservata all'insieme delle altre specie (totale di dette specie) e porterà il nome «varie».

I fogli mensili, debitamente compilati, saranno trasmessi ogni mese al segretariato di Stato della pesca per le navi che sbarcano le loro catture a Bissau. Per le altre navi, i fogli mensili, debitamente compilati, del libro di bordo saranno inviati al segretariato di Stato della pesca ogni 3 mesi.

PROTOCOLLO**tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau**

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato il 27 febbraio 1980,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Per i primi due anni di applicazione dell'accordo succitato, i limiti di cui all'articolo 4 di detto accordo sono stabiliti come segue:

1. Navi per la pesca demersale a strascico: 6 500 tsl,
2. Tonniere congelatrici: 23 300 tsl.

Articolo 2

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è stabilita per i primi due anni d'applicazione dell'accordo a 12 800 000 FF.

Articolo 3

1. La destinazione della compensazione di cui all'articolo 2 è di esclusiva competenza del governo della Guinea-Bissau.
2. Il governo della Guinea-Bissau informerà la Comunità in merito al programma d'impiego della compensazione.

Articolo 4

1. La compensazione è versata in due rate annuali di uguale importo.
2. I fondi di compensazione saranno versati in un conto aperto presso un organismo finanziario a scelta del governo della Guinea-Bissau.

Articolo 5

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti previsti dal presente protocollo comporta la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 6

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

ACCORDO

in forma di scambi di lettere tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau

Scambio di lettere n. 1*A. Lettera del governo della Repubblica di Guinea-Bissau*

Signor Presidente,

in riferimento all'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea firmato in data odierna, mi prego ricordarLe che l'approvazione da parte del mio governo della firma di detto accordo è stata decisa nell'ipotesi che gli armatori che beneficeranno delle licenze di pesca contemplate dall'accordo contribuiranno alla formazione professionale pratica di cittadini guineani alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

1. Le navi per la pesca a strascico autorizzate a pescare nelle acque soggette alla giurisdizione od alla sovranità della Repubblica di Guinea-Bissau nel quadro dell'accordo potranno essere tenute ad imbarcare marittimi guineani sino a concorrenza del 25 % della parte di equipaggio formata da personale non qualificato di ponte, di macchina e generico (marittimi, mozzi, pulitori, ingrassatori, aiuto cucina, ecc.).
2. Gli armatori delle tonniere congelatrici autorizzate a pescare nelle acque di cui al punto 1 nel quadro dell'accordo si faranno carico di assumere cittadini guineani come personale di bordo delle tonniere o con adeguati incarichi a terra che saranno stati approvati dalle autorità guineane. Il numero degli incarichi di cui al presente paragrafo sarà stabilito globalmente tenendo conto dell'importanza dell'attività delle tonniere nella zona di pesca della Guinea-Bissau e dell'impiego di personale di altre nazionalità di paesi le cui zone sono frequentate da questa flotta.

Il mio governo auspica che il contributo degli armatori alla formazione professionale dei cittadini guineani sia preso in esame dalla commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo.

Le sarei grato se Ella volesse accusarè ricevuta della presente lettera.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica di Guinea-Bissau*

B. *Lettera della Comunità economica europea*

Signor Presidente,

con la presente Le confermo ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente contenuto:

«In riferimento all'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea firmato in data odierna, mi prego ricordarLe che l'approvazione da parte del mio governo della firma di detto accordo è stata decisa nell'ipotesi che gli armatori che beneficeranno delle licenze di pesca contemplate dall'accordo contribuiranno alla formazione professionale pratica di cittadini guineani alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

1. Le navi per la pesca a strascico autorizzate a pescare nelle acque soggette alla giurisdizione od alla sovranità della Repubblica di Guinea-Bissau nel quadro dell'accordo potranno essere tenute ad imbarcare marittimi guineani sino a concorrenza del 25 % della parte di equipaggio formata da personale non qualificato di ponte, di macchina e generico (marittimi, mozzi, pulitori, ingrassatori, aiuto cucina, ecc.).
2. Gli armatori delle tonniere congelatrici autorizzate a pescare nelle acque di cui al punto 1 nel quadro dell'accordo si faranno carico di assumere cittadini guineani come personale di bordo delle tonniere o con adeguati incarichi a terra che saranno stati approvati dalle autorità guineane. Il numero degli incarichi di cui al presente paragrafo sarà stabilito globalmente tenendo conto dell'importanza dell'attività delle tonniere nella zone di pesca della Guinea-Bissau e dell'impiego di personale di altre nazionalità di paesi le cui zone sono frequentate da questa flotta.

Il mio governo auspica che il contributo degli armatori alla formazione professionale dei cittadini guineani sia preso in esame della commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo».

Mi prego informarLa che la Comunità si incaricherà della pubblicazione della lettera per renderne noto il contenuto agli armatori interessati.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Scambio di lettere n. 2*A. Lettera della Comunità economica europea*

Signor Presidente,

con riferimento all'accordo di pesca concluso tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea firmato in data odierna, in particolare all'articolo 8, La prego di confermare il Suo accordo in merito alle seguenti condizioni convenute nel caso di futuri sbarchi di pesce in Guinea-Bissau.

La commissione mista si riunirà su richiesta del governo della Guinea-Bissau al fine di fissare i quantitativi e le condizioni degli sbarchi di pesce tenendo conto delle necessità e delle capacità di trattamento degli impianti situati nella Guinea-Bissau, nonché delle condizioni di sbarco di navi di altre nazionalità che pescano nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Nel caso, inoltre, in cui fossero previsti sbarchi di tonno, il canone sarà ridotto della metà e le condizioni economiche offerte ai pescatori saranno paragonabili a quelle riservate agli stessi armamenti per le quantità sbarcate a Dakar.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

B. *Lettera del governo della Repubblica di Guinea-Bissau*

Signor Presidente,

con la presente confermo ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente contenuto:

«Con riferimento all'accordo di pesca concluso tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea firmato in data odierna, in particolare all'articolo 8, La prego di confermare il Suo accordo in merito alle seguenti condizioni convenute nel caso di futuri sbarchi di pesce in Guinea-Bissau.

La commissione mista si riunirà su richiesta del governo della Guinea-Bissau al fine di fissare i quantitativi e le condizioni degli sbarchi di pesce tenendo conto delle necessità e delle capacità di trattamento degli impianti situati nella Guinea-Bissau, nonché delle condizioni di sbarco di navi di altre nazionalità che pescano nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Nel caso, inoltre, in cui fossero previsti sbarchi di tonno, il canone sarà ridotto della metà e le condizioni economiche offerte ai pescatori saranno paragonabili a quelle riservate agli stessi armamenti per le quantità sbarcate a Dakar».

Mi prego confermare l'accordo del mio governo sulle condizioni di futuri sbarchi di pesce contenute in detta lettera.

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica di Guinea-Bissau*

REGOLAMENTO (CEE) N. 2214/80 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 1980
relativo alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il
Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, con la risoluzione del 3 novembre 1976 relativa a taluni aspetti esterni della creazione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca di 200 miglia, il Consiglio ha convenuto che i diritti di pesca per pescatori della Comunità nelle acque dei paesi terzi debbano essere ottenuti e tutelati con adeguati accordi comunitari;

considerando che è pertanto opportuno approvare l'accordo sulla pesca tra la Comunità e il Regno di Norvegia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 12 dell'accordo (2).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. SARTI

(1) GU n. C 182 del 31. 7. 1978, pag. 56.

(2) La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO**sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (in appresso denominata «Comunità»),

E IL REGNO DI NORVEGIA,

RICORDANDO le strette relazioni tra la Comunità e la Norvegia;

CONSIDERANDO il comune desiderio di garantire la conservazione e la razionale gestione delle popolazioni ittiche esistenti nelle loro acque costiere;

TENENDO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

AFFERMANDO che l'estensione, da parte degli Stati costieri, delle zone di risorse biologiche soggette alla loro giurisdizione e l'esercizio, in tali zone, dei loro diritti sovrani per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di dette risorse devono rispettare i principi del diritto internazionale;

TENENDO CONTO del fatto che la Norvegia ha fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1977, una zona economica che si estende a 200 miglia nautiche al largo delle sue coste, in cui la Norvegia esercita diritti sovrani per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse e che la Comunità ha convenuto che i limiti delle zone di pesca dei propri Stati membri (in appresso denominate «zone di pesca soggette alla giurisdizione della Comunità») si estendano fino a 200 miglia nautiche, essendo inteso che l'esercizio della pesca entro i suddetti limiti resta soggetto alla politica comune della Comunità in materia di pesca;

DESIDEROSI di stabilire le modalità e condizioni che disciplineranno in futuro i loro rapporti in materia di pesca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Ciascuna delle parti concede ai pescherecci dell'altra parte l'accesso per l'esercizio della pesca nella zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione che si estende a 200 miglia nautiche dalle linee base dalle quali si misurano le acque territoriali in conformità delle disposizioni indicate qui di seguito.

2. L'allegato costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

1. Ciascuna delle parti determina ogni anno per la zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione, con riserva degli eventuali adattamenti che potrebbero essere resi necessari da circostanze imprevedibili e tenuto conto della esigenza di una gestione razionale delle risorse biologiche:

a) il volume totale delle catture autorizzate per particolari popolazioni o gruppi di popolazioni, tenuto conto dei migliori dati scientifici disponibili, dell'interdipendenza delle riserve, dei lavori

delle organizzazioni internazionali del settore e degli altri fattori pertinenti;

b) previa appropriate consultazioni, le quote assegnate ai pescherecci dell'altra parte, in conformità dell'obiettivo di un equilibrio soddisfacente per entrambe le parti nei loro rapporti di pesca e delle condizioni prescritte nell'allegato.

2. Ciascuna parte attua le altre misure che ritiene necessarie per la conservazione, la gestione razionale e la disciplina della pesca nella zona soggetta alla propria giurisdizione. Queste misure e qualsiasi altra misura presa a seguito della fissazione annuale delle possibilità di pesca devono tener conto dell'esigenza di non compromettere le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'altra parte.

Articolo 3

In caso di grave distorsione delle caratteristiche di pesca di una parte in zone cruciali per la realizzazione di un equilibrio soddisfacente per entrambe le parti nei loro rapporti di pesca, queste avvieranno sollecitamente delle consultazioni allo scopo di salvaguardare la continuità dei loro rapporti di pesca. Se entro tre mesi dalla richiesta di consultazione

non viene trovata una soluzione soddisfacente per la parte richiedente, quest'ultima, in deroga dell'articolo 13, può sospendere o denunciare l'accordo con un preavviso di trenta giorni.

Articolo 4

Le competenti autorità di ciascuna parte notificano a tempo debito all'altra parte il nome, il numero di immatricolazione e le altre caratteristiche pertinenti dei pescherecci che possono pescare nella zona soggetta alla giurisdizione dell'altra parte. Quest'ultima rilascia licenze corrispondenti alle possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 5

I pescherecci di una delle due parti che esercitano la loro attività di pesca nella zona soggetta alla giurisdizione dell'altra parte si conformano alle misure di conservazione, alle altre misure e condizioni e a qualsiasi altra disposizione che disciplini le attività di pesca in tale zona. Qualsiasi nuova misura, condizione o disposizione deve essere debitamente notificata in anticipo.

Articolo 6

1. Ciascuna delle parti adotta tutte le misure necessarie a garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo e le altre norme pertinenti.

2. Nella zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione, ciascuna parte può adottare, conformemente al diritto internazionale, le misure necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte dei pescherecci dell'altra parte.

Articolo 7

Le parti si impegnano a cooperare per garantire l'appropriata gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e per facilitare le ricerche scientifiche relative necessarie, in particolare per quanto riguarda:

- a) le popolazioni ittiche delle zone di pesca soggette alla giurisdizione delle due parti, al fine di armonizzare per quanto possibile le regolamentazioni della pesca per quanto riguarda le popolazioni stesse;
- b) le popolazioni ittiche di interesse comune nelle zone di pesca soggette alla giurisdizione delle due parti e nelle zone adiacenti situate al di fuori di dette zone.

Articolo 8

Le parti convengono di consultarsi sui problemi concernenti l'attuazione e il buon funzionamento del presente accordo o in caso di controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.

Articolo 9

Il presente accordo lascia salvi altri accordi esistenti fra le parti o eventuali accordi esistenti in materia di attività di pesca esercitate dalle navi di una parte nella zona soggetta alla giurisdizione dell'altra parte.

Articolo 10

Nessuna disposizione del presente accordo influisce o anticipa in alcun modo le posizioni delle due parti per quanto riguarda i problemi concernenti il diritto del mare.

Articolo 11

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altra, al territorio del Regno di Norvegia.

Articolo 12

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificheranno l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo sarà applicato provvisoriamente a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 13

Il presente accordo è concluso per un primo periodo di dieci anni dopo la sua entrata in vigore. Se non viene denunciato da una delle parti mediante notifica comunicata almeno nove mesi prima della scadenza di detto periodo, l'accordo rimane in vigore per periodi successivi di sei anni, fatta salva una notifica di denuncia comunicata almeno nove mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo.

Articolo 14

A seguito della conclusione di una convenzione da parte della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ciascuna parte può chiedere consultazioni allo scopo di esaminare le disposizioni del presente accordo alla luce della suddetta convenzione.

ALLEGATO

1. Nel determinare le quote di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, le parti perseguiranno lo scopo di un equilibrio soddisfacente per entrambe nei loro rapporti di pesca. Salve restando le esigenze di conservazione delle popolazioni ittiche, un equilibrio soddisfacente per entrambe le parti dovrebbe essere basato sull'attività esercitata negli anni recenti da pescherecci norvegesi nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Comunità. Le parti danno atto che il perseguimento di questo obiettivo richiederà analoghi mutamenti dell'attività comunitaria di pesca nelle acque norvegesi.
 2. Ciascuna delle parti terrà conto della natura e del volume dell'attività di pesca svolta dall'altra parte nella zona soggetta alla propria giurisdizione, tenendo presenti le catture abituali, le caratteristiche di pesca ed altri fattori pertinenti.
 3. Nel perseguimento dell'obiettivo enunciato nel paragrafo 1, le parti provvederanno ad una graduale riduzione nell'intento di raggiungere lo scopo entro il 31 dicembre 1982.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2215/80 DEL CONSIGLIO**del 27 giugno 1980****relativo alla conclusione di due accordi sulla pesca conclusi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare gli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernenti la proroga del loro accordo sulla pesca e la pesca del salmone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità

economica europea e il governo del Canada concernente la proroga del loro accordo sulla pesca e l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada sulla pesca del salmone.

Il testo di detti accordi è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dal primo degli accordi di cui all'articolo 1 (2).

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. SARTI

(1) GU n. C 85 dell'8. 4. 1980, pag. 106.

(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO**sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la proroga del loro accordo sulla pesca***A. Lettera della Comunità economica europea*

Signore,

mi prego di fare riferimento all'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Canada, concluso a Bruxelles il 28 giugno 1979.

Al fine di soddisfare gli interessi sia della Comunità economica europea, sia del governo del Canada, mi prego di proporre che l'accordo, con gli emendamenti sotto riportati, rimanga valido fino al 31 dicembre 1980.

Con riferimento all'articolo V, paragrafo 4, dell'accordo, mi prego di proporle di emendare come segue tale disposizione:

«Nell'eventualità che l'attività di pesca svolta da un paese terzo metta in pericolo la conservazione delle risorse biologiche nelle acque situate al di là delle aree di cui all'articolo II e nelle acque loro adiacenti, le due parti convengono di cooperare nell'adottare le misure per scongiurare tale pericolo».

Quanto all'articolo VIII, paragrafo 4, dell'accordo, mi prego di proporle di emendare come segue tale disposizione:

«Le parti convengono di richiedere che il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare esamini su basi scientifiche l'attuale situazione delle popolazioni di salmone nel nord Atlantico conformemente ad un mandato che sarà elaborato dalle due parti e che questo esame sia portato a termine e reso disponibile in una relazione per il 30 giugno 1980».

Sempreché questa proposta sia accettabile per il governo del Canada, mi prego altresì di proporre che la presente nota e la Sua risposta al riguardo costituiscano un accordo tra la Comunità economica europea e il governo del Canada, che entri in vigore alla data in cui le parti si notificheranno l'espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

Attiro la Sua attenzione sul fatto che questa lettera sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nelle sei lingue ufficiali della Comunità e che tutte le versioni faranno egualmente fede.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

B. *Lettera del governo del Canada*

Signore,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi prego di fare riferimento all'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Canada, concluso a Bruxelles il 28 giugno 1979.

Al fine di soddisfare gli interessi sia della Comunità economica europea, sia del governo del Canada, mi prego di proporre che l'accordo, con gli emendamenti sotto riportati, rimanga valido fino al 31 dicembre 1980.

Con riferimento all'articolo V, paragrafo 4, dell'accordo, mi prego di proporLe di emendare come segue tale disposizione:

”Nell'eventualità che l'attività di pesca svolta da un paese terzo metta in pericolo la conservazione delle risorse biologiche nelle acque situate al di là delle aree di cui all'articolo II e nelle acque loro adiacenti, le due parti convengono di cooperare nell'adottare le misure per scongiurare tale pericolo”.

Quanto all'articolo VIII, paragrafo 4, dell'accordo, mi prego di proporLe di emendare come segue tale disposizione:

”Le parti convengono di richiedere che il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare esamini su basi scientifiche l'attuale situazione delle popolazioni di salmone nel nord Atlantico conformemente ad un mandato che sarà elaborato dalle due parti e che questo esame sia portato a termine e reso disponibile in una relazione per il 30 giugno 1980”.

Sempreché questa proposta sia accettabile per il governo del Canada, mi prego altresì di proporre che la presente nota e la Sua risposta al riguardo costituiscano un accordo tra la Comunità economica europea e il governo del Canada, che entri in vigore alla data in cui le parti si notificheranno l'espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

Attiro la Sua attenzione sul fatto che questa lettera sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nelle sei lingue ufficiali della Comunità e che tutte le versioni faranno egualmente fede.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede».

Mi prego comunicarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo del Canada

ACCORDO**sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del
Canada sulla pesca del salmone***A. Lettera della Comunità economica europea*

Signore,

con riferimento all'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada sulla pesca, firmato in data odierna, in particolare all'articolo VIII, paragrafo 3, dell'accordo prorogato, mi prego di confermare che, per il 1980, le catture annue totali di salmone dell'Atlantico, ad ovest del 44° di longitudine ovest, da parte delle navi della Comunità, sono limitate a 1 190 tonnellate metriche. Tale volume potrà essere soggetto a revisione mediante accordo tra le due parti per tener conto di tutti i nuovi dati scientifici.

Attiro la Sua attenzione sul fatto che questa lettera sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nelle sei lingue ufficiali della Comunità e che tutte le versioni faranno egualmente fede.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

B. Lettera del governo del Canada

Signore,

mi prego di comunicarle di aver ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta:

«Con riferimento all'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada sulla pesca, firmato in data odierna, in particolare all'articolo VIII, paragrafo 3, dell'accordo prorogato, mi prego di confermare che, per il 1980, le catture annue totali di salmone dell'Atlantico, ad ovest del 44° di longitudine ovest, da parte delle navi della Comunità, sono limitate a 1 190 tonnellate metriche. Tale volume potrà essere soggetto a revisione mediante accordo tra le due parti per tener conto di tutti i nuovi dati scientifici.

Attiro la Sua attenzione sul fatto che questa lettera sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nelle sei lingue ufficiali della Comunità e che tutte le versioni faranno egualmente fede.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede».

Mi prego di comunicarle che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo del Canada
